



KS. RYSZARD SELEJDAK

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, CITTÀ DEL VATICANO

R.SELEJDAK@VIRGILIO.IT

ORCID 0000-0003-1225-7519

IL CONTRIBUTO DI PAOLO VI A RENDERE IL DIACONATO PERMANENTE REALMENTE ESISTENTE NELL'APOSTOLATO DELLA CHIESA LATINA

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.025>

Streszczenie. Paweł VI, publikując trzy wyżej wymienione dokumenty dotyczące diakonatu stałego, a mianowicie *Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem* w 1967 roku, Konstytucję apostolską *Pontificalis Romani recognitio* w 1968 roku i *Motu proprio Ad pascendum* w 1972 roku, usiłuje wspomniany urząd kościelny realnie włączyć w apostolat Kościoła łacińskiego. W *Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem* potwierdza nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat sakramentalnej łaski diakonatu, mówi o jego nieusuwalnym „charakterze” (czego nie robią dokumenty soborowe) i uznaje diakonat za „stałą” posługę. W porównaniu do soborowego Magisterium, tekst wspomnianego *Motu proprio* wspomina zadania diakonów już przez niego wzmiankowane, wprowadzając jednak pewne innowacje. Do posług diakona zostaje, na przykład, dodane przewodniczenie rozproszonym wspólnotom kościelnym. Jest to ważny element, który może wprowadzić nową perspektywę w refleksji na temat posługi kościelnej i otworzyć wspólnoty parafialne na horyzonty, które nie zostały jeszcze do końca odkryte. Ponadto, w dokumencie podane są wytyczne dotyczące formacji kandydatów do diakonatu, zostaje wspomniana konieczność zgody żony na przyjęcie kandydata żonatego do grona przygotowujących się do diakonatu i ukazane jest duże znaczenie więzi łączącej biskupa z diakonem. Wspomniane *Motu proprio* wskazuje również, że do środków wspomagających życie duchowe diakonów należy zaliczyć, między innymi, codzienny udział we Mszy świętej, częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pełni synowskiego ducha nabożeństwo

do Matki Bożej. W Konstytucji apostolskiej *Pontificalis Romani recognitio* papież przedstawia w sposób bardzo jasny posługę diakona jako potrójną diakonię: Słowa, ołtarza i miłosierdzia. W tekście zreformowanej modlitwy konsekracyjnej zostaje podkreślony nie tylko liturgiczny wymiar posługi diakona, ale także jego troskę o biednych i słabych. W przypadku kandydata celibatariusza, Paweł VI ukazuje obowiązek zachowania celibatu jako znak pełnego poświęcenia się duszpasterstwu oraz źródło duchowej płodności, które należy przyjąć w perspektywie życia całkowicie oddanego Chrystusowi Panu dla królestwa niebieskiego w służbie Bogu i ludziom. Jeśli chodzi o Motu proprio *Ad pascendum*, papież jeszcze lepiej zarysowuje w nim profil posługi diakańskiej. Aby spełnić życzenia Soboru Watykańskiego II, opowiada się za przywróceniem diakonatu stałego jako *ordo medius* między wyższymi stopniami Sakramentu Świeceń a resztą Ludu Bożego. Według Pawła VI diakon jest znakiem i sakramentem samego Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służył, ale aby służyć. Papież używa terminów *sacra ordinatio* i *sacer ordo* w odniesieniu do diakonatu. Dokument wprowadza także pewne nowości z dyscyplinarnego punktu widzenia. Podkreśla, między innymi, że rytuał przyjęcia do grona kandydatów do diakonatu oznacza początek bezpośredniego przygotowania do święceń a publiczne przyjęcie zobowiązania do zachowania celibatu przed Bogiem i Kościołem, winno być dokonane przez kandydatów celibatariuszy przed święceniami.

Słowa kluczowe: sakrament święceń; diakonat stały i przejściowy; posługi kościelne; lektorat; akolitat; formacja diakonów.

Abstract. The contribution of Paul VI regarding the insertion of the Permanent Diaconate within the Apostolate of the Latin Church. In the following three documents regarding the Permanent Diaconate, namely the Motu Proprio *Sacrum diaconatus ordinem* (1967), the Apostolic Constitution *Pontificalis Romani recognitio* (1968) and the Motu Proprio *Ad Pascendum* (1972), Paul VI makes a real attempt at integrating the Permanent Diaconate into the apostolate of the Latin Church. In the Motu Proprio *Sacrum diaconatus ordine* the teaching of the Second Vatican Council on the sacramental grace of the diaconate is affirmed, with reference now made to the indelible “character”, thus recognising the diaconate as a “permanent” ministry. With respect to the conciliar Magisterium, the Motu Proprio takes up what is addressed therein and builds upon it. One such example is where the role of the deacon is extended to include that of a leader of a dispersed community; this is an important and innovative element introduced into the discussion on diaconal ministry that propels the parish community to unexplored horizons. Furthermore, the text contains directives with respect to the formation of candidates for the diaconate, such as the consensus of the wife as a requisite in view of a candidate being admitted to the diaconate and the constant reference of the link between the Bishop and the Deacon. The same Motu Proprio also mentions the daily participation in the Eucharistic celebration, the frequent use of the Sacrament of Reconciliation and filial devotion to Our Blessed Mother as ways to nourish a Deacon’s spiritual life. In the Apostolic Constitution *Pontificalis Romani recognitio*, the Holy Father

clearly presents the diaconal ministry as a tripartite service to the Word, to the Eucharistic meal and to charity. In the reformed text of consecration, not only is the liturgical aspect of diaconal ministry highlighted, but also his care for the poor and the weak. In the case of an unmarried candidate, Paul VI expressed the obligation of celibacy in terms of a sign and an undertaking of pastoral commitment, which is a source of spiritual fruitfulness to be welcomed in a life completely offered to Christ the Lord for the Kingdom of God and the service of His people. In the *Motu Proprio Ad Pascendum*, the Pontiff gives an even clearer outline of diaconal ministry. In an attempt to satisfy the desires of the Council Fathers, he envisaged its restoration as an *ordo medius* between the superior grades of the Sacrament of Holy Orders and the People of God. The diaconate was for him a sign or a sacrament of the same Lord Jesus Christ who came not to be served but to serve. In describing the diaconate, Paul VI used such terms as *sacra ordiantio* and *sacer ordo*. In the aforesaid text there are also several innovations from a disciplinary point of view: the rite of admission among candidates that marked the beginning of a direct preparation for ordination; and the public undertaking, by unmarried candidates, of the commitment to celibacy before God and the Church prior to ordination.

Keywords: Sacrament of Holy Orders; Permanent and Transitional Diaconate; Ecclesiastical ministries; Lector; Acolyte; Formation of Deacons.

INTRODUZIONE

Il Concilio Vaticano II per promuovere con maggiore efficacia un rinnovato apostolato nel mondo contemporaneo ha ripristinato il diaconato permanente. Infatti questo apostolato trova nel suddetto ministero l'espressione, ed in pari tempo, l'impulso vitale per rendere la Chiesa stessa segno visibile della diaconia di Cristo Servo nella storia degli uomini. La sensibilità alla formazione di una coscienza diaconale può considerarsi, infatti, il motivo di fondo che deve permeare le comunità cristiane.

Il presente studio vuole presentare i motivi per i quali Paolo VI col *Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem* del 1967, con la *Costituzione Apostolica Pontificalis Romani recognitio* del 1968 e col *Motu proprio Ad pascendum* del 1972 intese rendere il diaconato realmente esistente, in modo permanente, in tutte le diocesi¹.

¹ Nel periodo intercorrente fra il Concilio Ecumenico Vaticano II e il *Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem*, Papa Paolo VI pronunciò due allocuzioni sul diaconato permanente. Una prima allocuzione fu tenuta ai membri del Primo Congresso

1. IL MOTU PROPRIO *SACRUM DIACONATUS ORDINEM*

Con il Motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem* del 18 giugno 1967², Paolo VI diede attuazione alle decisioni conciliari e provvide a fissare delle norme generali per il diaconato permanente nella Chiesa latina. Il Pontefice affermò che questo Ordine, non andava considerato come un puro e semplice grado di accesso al sacerdozio, ma come un ministero dedicato in modo stabile al servizio di Cristo e della Chiesa, così come era affermato nell'Introduzione:

Qua profecto ratione optimo quasi in lumine collocabitur propria huiusce Ordinis natura, qui non tamquam merus ad sacerdotium gradus est existimandus, sed indelebili suo characterē ac praecipua sua gratia insignis ita locupletato, ut qui ad ipsum vocentur, in *mysteriis Christi et Ecclesiae* stabiliter inservire possint³.

Il documento è diviso in otto parti che trattano rispettivamente dei seguenti temi: situazione dei diaconi nelle diocesi; i giovani chiamati al diaconato; gli uomini di età più matura chiamati al diaconato;

Internazionale sul Diaconato il 25 ottobre 1965 (cfr. Paolo VI, *Allocuzione nell'udienza concessa ai partecipanti al Congresso sul Diaconato [25 ottobre 1965]*, in: *Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa*, a cura di E. Petrolino, Città del Vaticano 2009, pp. 147-148). Un secondo discorso fu pronunciato davanti ai componenti della Commissione di studio per il diaconato permanente il 24 febbraio 1967 (cfr. Paolo VI, *Allocuzione ai componenti della Commissione di studio per il diaconato permanente [24 febbraio 1967]*, in: *Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa*, op. cit. pp. 148-150). In entrambi i discorsi risuonò soprattutto l'esortazione a mettere in atto le disposizioni conciliari, per approfondire ulteriormente la missione del diacono, sia celibe che sposato, e insieme offrire ai candidati un'adeguata formazione. Interessante fu la premura espressa dal Papa affinché la presenza del diaconato nella Chiesa latina avvenisse nella carità, in modo tale che la presenza del diacono arricchisse non solo l'ordine ministeriale, ma anche tutta la comunità. Egli usava l'immagine del diacono unito con docilità ed affetto al proprio Vescovo come anche la sottolineatura dello spirito di servizio che deve caratterizzare il diacono stesso, il quale appunto dal servizio è definito e nel servizio trova la sua assimilazione a Cristo che, usando un'espressione del Vangelo di Matteo [20,28], non venuto per essere servito ma per servire.

² Cfr. Paolo VI, Motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem*, 18.06.1967, AAS 59 (1967), 697-704.

³ *Ibidem*, p. 698.

l'incardinazione e il sostentamento; i compiti liturgici e pastorali; la vita e la spiritualità; il diaconato nella vita religiosa; il rito da seguire per il conferimento.

Il testo partendo da una introduzione biblica, dove si richiama la teologia paolina (*Fil* 1, 1; *1 Tm* 3, 8), arriva dopo un breve excursus storico, ad illustrare il Magistero del Concilio Vaticano II, e presenta il diaconato come primo grado dell'Ordine sacro. Viene ripresa l'affermazione del Decreto sull'attività missionaria *Ad gentes* 16, ma viene aggiunto che il diaconato è insigne per l'indelebile carattere e la sua particolare grazia che dà la possibilità di dedicarsi in maniera stabile ai misteri di Cristo e della Chiesa⁴.

Innanzitutto il Pontefice stabiliva che era compito delle Conferenze Episcopali deliberare sull'istituzione del diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia. Tale delibera andava sottoposta all'approvazione della Sede Apostolica. Dovendo richiedere tale approvazione i Vescovi, avendo come criterio primario il bene dei fedeli, erano tenuti a dichiarare i motivi e le circostanze che inducevano a tale scelta. In altri termini la disposizione pontificia prevedeva per introdurre il diaconato permanente in un territorio di competenza di una Conferenza Episcopale, non solo la sussistenza di validi motivi, ma anche un positivo piano di fattibilità, che si può ritenere tale sia sul piano delle buone disposizioni dei candidati al ministero e sia dell'accoglienza da parte dei fedeli di tale nuova disciplina. Inoltre, i Vescovi erano tenuti ad indicare il modo di attuazione della nuova disciplina, ovvero se tale diaconato dovesse riguardare giovani idonei, per i quali restava valida la legge del celibato, oppure uomini di età più matura, anche coniugati, o infine, persone appartenenti ad ambedue le specie di candidati. Dopo l'approvazione della Santa Sede, ciascun Ordinario, nell'ambito della propria giurisdizione, poteva individuare e quindi ordinare i candidati, a meno che non si trattasse di casi particolari eccedenti tale sua facoltà. Nello specifico il testo del documento diceva:

Est officium legitimorum episcopalium Coetuum seu Conferentiarum, Summo Pontifice assentiente, deliberare, utrum et ubinam diaconatus, tamquam proprius ac permanens Hierarchiae gradus, in fidelium bonum

⁴ Cfr. *ibidem*, pp. 697–698.

sit instituendus, necne. In petenda ab Apostolica Sede approbatione exponendae sunt tum causae, quae novam huiusmodi disciplinam aliqua in regione constituendam suadeant, tum rerum condiciones, quae veram boni eventus spem afferant; itemque describendus erit eiusdem disciplinae modus, utrum videlicet agatur de diaconatu conferendo *iuvenibus idoneis, pro quibus [...] lex caelibatus firma remanere debet; an viris maturioris aetatis, etiam in matrimonio viventibus*, an utriusque candidatorum generi. Approbatione ab Apostolica Sede impetrata, uniuscuiusque Ordinarii est in sua sacra dictione candidatos probare et ordinare, nisi agatur de casibus eadem facultate exceptis. In relatione de statu suae dioecesis conscribenda, Ordinarii de hac etiam instaurata disciplina commémorent⁵.

Un primo gruppo di disposizioni si riferiva ai giovani chiamati al diaconato. È opportuno sottolineare che veniva confermata la legge del celibato per questa categoria:

Ex Ecclesiae instituto, ipso Oecumenico Concilio comprobante, ii, qui ad diaconatum iuvenes vocantur, lege caelibatus servandi astringuntur⁶.

Per questi giovani, si disponeva che il diaconato permanente non si poteva conferire prima del compimento del venticinquesimo anno di età, pur ammettendo che le Conferenze Episcopali potevano richiedere un'età maggiore⁷. Si disponeva che i giovani candidati dovevano ricevere una particolare formazione in un Istituto, dove dovevano essere messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni⁸. Non si specificava in cosa consistesse la prova a cui dovevano essere sottoposti i candidati e l'unico criterio educativo espresso era quello della vita evangelica. Veniva data la possibilità ai Vescovi dello stesso Paese o, se necessario, anche di più Paesi, di fondare un unico Istituto, al fine di unire i loro sforzi. Inoltre i Vescovi erano esortati a scegliere per la guida di tale Istituto, superiori particolarmente idonei e dovevano stabilire accuratissime norme relative alla

⁵ Ibidem, nn. 1-3, p. 699.

⁶ Ibidem, n. 4, p. 699.

⁷ Cfr. ibidem, n. 5, p. 699.

⁸ Cfr. ibidem, n. 6, p. 699.

disciplina ed all'ordinamento degli studi⁹. Per l'ammissione al diaconato, si disponeva che potessero accedere quei giovani che avevano manifestato una naturale propensione allo spirito di servizio alla "sacra Gerarchia" e alla comunità cristiana e che avevano acquisito un patrimonio dottrinale sufficientemente ricco in ragione delle consuetudini ambientali e locali¹⁰. Tale formazione è definita come "diaconatus tirocinium", ovvero un tempo da protrarsi per almeno tre anni. Inoltre l'ordine degli studi, doveva essere regolato in modo che i candidati progressivamente, potessero essere disposti ad attendere con perizia ed utilità ai vari uffici diaconali. Il ciclo degli studi doveva essere ordinato in modo tale che nel corso dell'ultimo anno venisse data una specifica preparazione ai diversi uffici specifici dei diaconi¹¹. In tale percorso formativo dovevano essere presenti delle esercitazioni pratiche riguardanti l'insegnamento degli elementi della religione cristiana ai fanciulli ed agli altri fedeli, la divulgazione e la direzione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee dei fedeli, la predicazione e l'esortazione al popolo, l'amministrazione dei sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati¹².

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguardava uomini di età matura chiamati al diaconato. Per quanto riguarda l'età, si specifica come limite inferiore, il compiersi del trentacinquesimo anno¹³. Tali uomini possono essere, sia celibi che congiunti in matrimonio. Per il candidato oltre età, era richiesta la stima del clero e dei fedeli, una condotta di vita veramente cristiana, l'integrità dei costumi e l'indole incline al servizio¹⁴. Per quanto riguarda i coniugati potevano essere ammessi dopo aver ricevuto il consenso della moglie¹⁵. Per il coniuge del candidato diacono,

⁹ Cfr. *ibidem*, n. 7, p. 699.

¹⁰ Cfr. *ibidem*, n. 8, p. 700.

¹¹ Cfr. *ibidem*, n. 9, p. 700.

¹² Cfr. *ibidem*, n. 10, p. 700.

¹³ Cfr. *ibidem*, n. 12, p. 700.

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

¹⁵ Cfr. *ibidem*, n. 11, p. 700. Questo dato sarà ripreso nel Codice del 1983 al can. 1031 § 2. Nel Codice si ricorda la necessità di consenso della sposa per l'ammissione del candidato uxorato. Ma questo consenso della moglie, che viene continuamente sottolineato in tutti i documenti relativi al diaconato, non è un mero consenso formale, al contrario, esso è un'adesione piena, generosa e consapevole che la moglie opera in accordo profondo e totale con il marito, perché l'esercizio del suo ministero possa tradursi

era richiesta una vita cristiana e la presenza di naturali qualità che non fossero di impedimento al ministero del marito¹⁶. Per gli uomini coniugati, inoltre, era richiesta una attenzione particolare alla vita familiare, ovvero, dovevano aver dimostrato di saper dirigere la propria casa e sia la moglie che i figli dovevano condurre una vita veramente cristiana e onesta¹⁷. Per tali uomini di età più matura si auspicava per quanto riguarda la loro formazione, non mediocre dottrina e che dovevano accedere ad una preparazione intellettuale secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale. Essi, pertanto, dovevano essere ammessi, per un certo tempo, in un speciale Istituto, dove avrebbero potuto apprendere quanto necessario per attendere degnamente all'ufficio diaconale¹⁸. Si disponeva anche

ogni giorno in testimonianza efficace della chiamata ricevuta ed espressione autentica della diaconia di Cristo. In altre parole, la vocazione diaconale del marito non va solo e semplicemente accettata dalla moglie, ma è una scelta che gli sposi devono fare insieme, come orientamento e programma di vita. Con il suo "sì" detto con piena coscienza all'ordinazione del marito, anche per la moglie del diacono inizierà, una nuova vita di donazione alla Chiesa, che non dovrà realizzarsi necessariamente in particolari impegni, ma potrà essere anche solamente attuata nell'assicurare al suo sposo quella serenità familiare e quegli spazi di preghiera che lo aiuteranno nel suo ministero (cfr. E. Petrolino, *Il Concilio Vaticano II e il diaconato. La Chiesa mistero di comunione e servizio*, Città del Vaticano 2013, p. 40). È opportuno sottolineare il valore del consenso dato dalla sposa del futuro diacono al momento del rito di ammissione tra i candidati al ministero. Infatti, per poter comprendere l'importanza del termine utilizzato, per rettamente interpretare la disposizione, si può ricorrere al criterio dei luoghi paralleli. In tal modo, di consenso si parla a proposito del matrimonio: l'elemento creatore del matrimonio è il consenso; esso deve essere accompagnato dalla capacità delle parti e da una data forma da usarsi nella sua manifestazione; ma è esso ciò in cui risiede sostanzialmente il matrimonio. Ciò si rivela già chiaramente dall'efficace dizione del canone 1081 § 1 del Codice del 1917, nel quale è scritto: "*Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet*" (cfr. O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, p. 23; J. Mans Puigarnau, *El consentimiento matrimonial*, Barcellona 1956, pp. 14–22). Nel caso del consenso della moglie del candidato diacono, il consenso costituisce quell'atto esterno rivelativo della volontà che esplicita, la consapevolezza della ministerialità che dovrà essere assunta dal coniuge e del conseguente assenso. Tale consenso si esplicita nell'accoglienza delle variazioni che la stessa vita matrimoniale potrebbe avere con tale ordinazione.

¹⁶ Cfr. *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 11, p. 700.

¹⁷ Cfr. *ibidem*, n. 13, p. 700.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, n. 14, pp. 700–701.

una alternativa a tale itinerario presso un Istituto, qualora ciò non fosse stato possibile, per cui l'aspirante doveva essere affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si doveva prendere cura di lui attraverso l'istruzione e la testimonianza¹⁹. Per quanto attiene a tali uomini si dispone relativamente alla loro vita personale, professionale, e attraverso il divieto a contrarre nozze dopo il matrimonio, e indicando di non esercitare arti o professioni che non convengano o impediscano il fruttuoso esercizio del ministero, a giudizio dell'Ordinario del luogo:

Post ordinem receptum diaconi, grandiore etiam aetate promoti, ex tradita Ecclesiae disciplina ad ineundum matrimonium inhabiles sunt. Caveatur, ne diaconi artem vel professionem exercent, quae Ordinarii loci iudicio eos dedecet, vel fructuosam sacri muneris functionem impediat²⁰.

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguardano l'incardinazione e il sostentamento del diacono. Si precisa che un diacono doveva essere regolarmente incardinato in una diocesi se non fosse stato membro professore di qualche famiglia religiosa²¹.

Anche ai diaconi si allargavano le norme vigenti circa la doverosa sollecitudine per il congruo sostentamento dei sacerdoti e per la garanzia in loro favore delle assicurazioni sociali. Inoltre il sostentamento dei diaconi, nonché le stesse assicurazioni sociali dovevano tener conto altresì della famiglia di coloro che erano sposati²². Si dava facoltà alla Conferenza Episcopale di emanare norme determinate, relative all'onesto sostentamento del diacono e della sua famiglia, se unito in matrimonio, secondo le diverse circostanze di tempo e di luogo²³. Tuttavia si disponeva che i diaconi che esercitavano una professione civile dovevano provvedere, per quanto possibile, alle necessità proprie e della propria famiglia con gli utili da essa derivanti²⁴.

¹⁹ Cfr. *ibidem*, n. 15, p. 701.

²⁰ *Ibidem*, nn. 16–17, p. 701.

²¹ Cfr. *ibidem*, n. 18, p. 701.

²² Cfr. *ibidem*, n. 19, p. 701.

²³ Cfr. *ibidem*, n. 20, p. 701.

²⁴ Cfr. *ibidem*, n. 21, p. 701.

Un ulteriore gruppo di disposizioni era presente nella parte quinta. In modo particolare il Motu proprio di Paolo VI riprendeva sostanzialmente quanto già previsto al numero 29 della Costituzione dogmatica *Lumen gentium*. Si può definire tali servizi attinenti alla diaconia della Liturgia, ai quali si aggiungono altre particolari prerogative. Quanto attiene a tale diaconia, era stabilito che era compito del diacono: assistere il Vescovo e il presbitero nelle azioni liturgiche secondo le norme rituali, amministrare solennemente il battesimo, conservare l'Eucaristia, distribuire la Comunione, compreso il Viatico, e impartire al popolo con la sacra pisside la benedizione eucaristica²⁵; amministrare i sacramentali e presiedere al rito funebre e di sepoltura. Mentre è sostitutivo del presbitero e quindi solo in sua mancanza: assistere i matrimoni e benedirli in nome della Chiesa; presiedere ai servizi del culto e alle preghiere²⁶.

Quanto alla diaconia della Parola, come compito proprio del diacono: leggere ai fedeli i divini libri della Scrittura e istruire e animare il popolo. E sostitutivo del presbitero: dirigere le celebrazioni della Parola di Dio²⁷.

Quanto alla diaconia della carità si specifica che era compito del diacono esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell'amministrazione, nonché le opere di servizio sociale²⁸. Inoltre si aggiungono ulteriori compiti, ovvero: promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici e guidarle legittimamente²⁹. Inoltre si dice:

Parochi et episcopi nomine, dissitas christianorum communicantes legitime regere³⁰.

²⁵ La disposizione letteralmente recita in questo modo: "*Eucharistiam asservare, sibi ceterisque distribuere, eam in viaticum morientibus afferre, atque eucharisticam benedictionem, quam dicunt, cum sacra pyxide populo impartire*" (ibidem, n. 22, p. 702). Si nota che la disposizione pontificia va ad innovare la disposizione del can. 1274 § 2 del Codice del 1917, che vietava la benedizione eucaristica, ma questa può essere impartita solo con la pisside.

²⁶ Cfr. ibidem.

²⁷ Cfr. ibidem.

²⁸ Cfr. ibidem.

²⁹ Cfr. ibidem. A tal proposito si veda: S.T. Stancati, *Eccelesiology biblica e dogmatica: lezioni universitarie*, Bologna 2008, pp. 268–269.

³⁰ *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 22, p. 702.

Ovvero che in nome del parroco e del Vescovo, potevano guidare legittimamente le comunità cristiane disperse. La disposizione fa riferimento alle comunità disperse così come dicevano e tentavano di valorizzare i primi movimenti diaconali sorti in Germania nel periodo bellico e post bellico, soprattutto. Inoltre vi è una prima modalità di collaborazione pastorale che prudentemente il Pontefice ha inserito non nei termini di cura pastorale, come se il diacono potesse ricoprire l'ufficio di parroco, ma con collaboratore di parroci e Vescovi a favore delle comunità disperse così come indicato da Decreto *Ad gentes divinitas* al numero 16³¹.

La disposizione indicava, inoltre, che per quanto possibile, i diaconi dovevano essere ammessi a far parte dei consigli pastorali³². Inoltre si specifica:

Quae omnia munera in perfecta cum episcopo eiusque presbyterio communione exsequenda sunt, videlicet sub auctoritate episcopi et presbyteri, qui eo loci fidelium curae praesunt³³.

Per cui tutte le funzioni indicate dovevano essere compiute in perfetta comunione con il Vescovo e con il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del Vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime. Questa disposizione costituisce l'orizzonte di tutto l'operato diaconale e soprattutto lo stile del suo ministero, orientato alla comunione. Queste funzioni costituiscono lo statuto funzionale del diacono, ovvero l'insieme delle prerogative attive a cui egli è chiamato nella vita ecclesiale. Sostanzialmente il documento non apporta innovazioni rispetto al dettato conciliare, cosa plausibile se considerato che lo scopo del Motu proprio di Paolo VI era proprio quello di rendere operativo il Concilio.

Nella parte VI si parlava della vita e della spiritualità del diacono. Innanzitutto riprendendo il monito di San Paolo nella Lettera a Timoteo

³¹ Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes divinitas*, 7.12.1965, n. 16, AAS 58 (1966), 966-967.

³² Cfr. *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 24, p. 702. A tal proposito si veda: D. Bourgeois, *La pastorale della Chiesa*, Milano 2001, p. 349; E. Miragoli, *Il consiglio pastorale diocesano secondo il Concilio e la sua attuazione nelle diocesi lombarde*, Roma 2000, pp. 34-35.

³³ *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 25, p. 702.

(2 Tm 2, 21), si raccomandava che i diaconi dovevano astenersi da qualsiasi cattiva abitudine e che dovevano procurare di essere sempre graditi a Dio, pronti a qualunque opera buona per la salvezza degli uomini. Per cui, anche a causa dell'Ordine ricevuto, essi dovevano superare di gran lunga tutti gli altri nella pratica della vita liturgica, nell'amore alla preghiera, nel servizio divino, nell'esercizio dell'obbedienza, della carità e della castità³⁴.

Si dava compito alla Conferenza Episcopale di stabilire più efficaci norme per alimentare la vita spirituale dei diaconi, siano essi celibi o viventi nel matrimonio. Invece gli Ordinari avevano il compito di promuovere nei diaconi la lettura assidua e l'intima meditazione della Parola di Dio³⁵, che spesso, o anche ogni giorno, partecipassero attivamente al sacrificio della Messa, che si potessero ristorare spiritualmente con il Sacramento dell'Eucaristia e ad esso devotamente rendessero visita, che purificassero frequentemente la propria anima con il Sacramento della Penitenza e, al fine di riceverlo più degnamente, ogni giorno esaminassero la propria coscienza, che con intenso esercizio di filiale pietà venerassero e amassero la Vergine Maria, Madre di Dio³⁶. Inoltre si disponeva la recita dell'Ufficio divino, seppur non nella sua totalità, in alcune parti che dovevano essere stabiliti dalla Conferenza Episcopale³⁷. Per i diaconi diocesani, era fatto obbligo di attendere agli esercizi spirituali in una qualche casa approvata dall'Ordinario, almeno ogni due anni³⁸. I diaconi non dovevano interrompere gli studi, particolarmente quelli sacri, per cui si dice che dovevano leggere assiduamente i libri divini della Scrittura, dovevano dedicarsi all'apprendimento delle discipline ecclesiastiche in modo da poter rettamente esporre agli altri la dottrina cattolica e divenire sempre più capaci di istruire e rafforzare gli animi dei fedeli. Inoltre, i diaconi erano invitati a partecipare ai convegni periodici per affrontare problemi relativi alla loro vita ed al sacro ministero³⁹.

³⁴ Cfr. *ibidem*, n. 23, p. 702.

³⁵ Cfr. *ibidem*, n. 26, p. 703.

³⁶ Cfr. *ibidem*.

³⁷ Cfr. *ibidem*, n. 27, p. 703.

³⁸ Cfr. *ibidem*, n. 28, p. 703.

³⁹ Cfr. *ibidem*, n. 29, p. 703.

Il Motu proprio di Paolo VI disponeva che i diaconi, a motivo della particolare natura del ministero, dovevano professare al Vescovo riverenza ed obbedienza, mentre i Vescovi, da parte loro, dovevano stimare assai nel Signore questi ministri del popolo di Dio e dovevano seguirli con paterno affetto:

Diaconi, ob peculiare commissi sibi ministerii rationes, reverentiam et obobedientiam episcopo profiteri tenentur; episcopi vero hos plebis Dei administratos magni faciunt in Domino, eosque paterna caritate prosequantur⁴⁰.

Continuando, il documento indicava che se un diacono, per giusti motivi, si fosse stabilito temporaneamente fuori della propria diocesi, volentieri doveva sottomettersi alla vigilanza e all'autorità dell'Ordinario del luogo per tutto ciò che riguardava i doveri e le funzioni propri dello stato diaconale⁴¹.

Un altro gruppo di disposizioni era presente nella parte settima e riguardava i diaconi negli Istituti religiosi o ad altri Istituti che professano i consigli evangelici⁴². Istituire il diaconato permanente tra i religiosi era un diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spettava di esaminare e approvare i voti dei Capitoli Generali in materia⁴³. I diaconi religiosi dovevano esercitare il ministero diaconale sotto l'autorità del Vescovo e dei propri superiori, secondo le norme vigenti per i religiosi sacerdoti; essi dovevano sottostare, inoltre, alle leggi di cui risultavano vincolanti gli altri membri della famiglia religiosa⁴⁴. Era disposto che il diacono religioso, che dimorava stabilmente o temporaneamente in un territorio in cui non era in vigore la disciplina del diaconato permanente, non doveva esercitare le funzioni diaconali, se non con il consenso dell'Ordinario del luogo⁴⁵.

L'ultima disposizione contenuta nella parte ottava riguardava il rito da seguirsi nel conferimento del sacro Ordine del diaconato e gli Ordini

⁴⁰ Ibidem, n. 30, p. 703.

⁴¹ Cfr. ibidem.

⁴² Cfr. ibidem, n. 35, p. 704.

⁴³ Cfr. ibidem, n. 32, p. 703.

⁴⁴ Cfr. ibidem, n. 33, p. 704.

⁴⁵ Cfr. ibidem, n. 34, p. 704.

che ad esso si facevano precedere. Si dava obbligo di osservare la disciplina vigente finché la Santa Sede non avesse provveduto a modificarla⁴⁶.

Il Motu proprio terminava con l'auspicio da parte di Paolo VI che i diaconi potessero seguire il grande esempio del protomartire santo Stefano che per primo fu scelto dagli Apostoli per il servizio e san Lorenzo, diacono di Roma, che eccelleva su tutti distinguendosi non soltanto nell'amministrazione dei sacramenti ma anche nella gestione del patrimonio ecclesiastico⁴⁷.

Per dare orientamenti operativi ai Vescovi nell'attuazione del suddetto Motu proprio, la Congregazione per l'Educazione Cattolica inviò una Lettera circolare ai Nunzi apostolici il 16 luglio 1969⁴⁸. La Lettera voleva rispondere all'urgenza di definire alcune norme per la preparazione dei candidati al diaconato permanente, di fronte alle richieste di ripristino dell'Ordine da parte di alcune Conferenze Episcopali. Il documento chiedeva la nomina di una "commissione di esperti" per esaminare se esistevano validi motivi che consigliassero l'introduzione della nuova istituzione, e in qual modo la si poteva efficacemente attuare. Relativamente alla richiesta di una "*ratio studiorum*", la Lettera trovava difficile stabilirne degli indirizzi comuni a causa della varietà culturale di popoli e di ambienti dove di fatto il ministero diaconale doveva poi esplicarsi, e per la stessa istituzione che prevedeva il diaconato celibe o coniugato⁴⁹. Tuttavia, in modo chiaro si metteva in guardia da una preparazione affrettata e superficiale, quanto piuttosto si chiedeva una formazione solida ed efficiente, che fosse superiore a quella di un catechista, e che doveva essere analoga a quella del sacerdote. Si specificavano alcuni ambiti pastorali che richiedevano una competenza specifica: la preparazione al battesimo dei catecumeni, la preparazione al matrimonio dei nubendi, la preparazione dei fedeli alla morte e l'amministrazione del Viatico, in mancanza del sacerdote. Queste ultime prerogative pastorali costituivano

⁴⁶ Cfr. ibidem, n. 36, p. 704.

⁴⁷ Cfr. ibidem, p. 704.

⁴⁸ Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lettera circolare ai Rev.mi Rappresentanti Pontifici *Come è a conoscenza* sulla formazione dei candidati al diaconato permanente, Prot. N. 137/69, 16.07.1969, *Enchiridion Vaticanum* 3 (1968-1973), pp. 834-837.

⁴⁹ Cfr. ibidem, p. 834.

delle novità rispetto ai documenti precedenti⁵⁰. Inoltre, il diacono aveva il compito di spiegare e commentare la Parola di Dio con la predicazione. In assenza del sacerdote, doveva essere capace di tenere l'omelia e presiedere alla Liturgia della Parola. Doveva, in assenza del sacerdote, provvedere all'amministrazione ecclesiastica e anagrafica, come registri di battesimo, cresima, matrimoni, defunti. A tali contenuti del ministero diaconale doveva corrispondere una preparazione culturale secondo alcuni elementi forniti dalla stessa Congregazione⁵¹. In modo particolare si specificava che le conoscenze circa la Sacra Scrittura dovevano rendere i diaconi capaci di spiegare la Parola di Dio; per le conoscenze dogmatiche si prevedevano insegnamenti come quelli fatti per laici di una certa cultura; per la morale bisognava avere come riferimento quanto si faceva per catechisti o per l'Azione Cattolica; per il diritto canonico bisognava avere attenzione al matrimonio e agli altri sacramenti; ed inoltre si chiedeva competenza nella psicologia, nella pedagogia, così come nel canto sacro e nell'amministrazione⁵². Inoltre per i diaconi che avrebbero svolto il loro ministero in città era ritenuto opportuno completare la formazione su questioni riguardanti le altre religioni, l'ecumenismo, la filosofia, la politica e l'economia⁵³. Quanto al luogo di formazione si specificava che per i giovani che si votano al celibato, si doveva pensare alla creazione di Istituti particolari con corsi di studio abbastanza organizzati e con formazione spirituale che potesse preparare i candidati al futuro ministero diaconale⁵⁴, mentre per i coniugati si dava la possibilità di organizzare corsi serali o settimanali di studio più o meno prolungati⁵⁵. La Lettera terminava ricordando che anche per i diaconi permanenti era opportuno prevedere una formazione permanente⁵⁶.

Il Motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem* di Paolo VI, attuando quanto richiesto dal Concilio Vaticano II, diede l'avvio in tutta la Chiesa a movimenti di studio, di interesse, di preparazione. Questo movimento

⁵⁰ Cfr. *ibidem*, p. 835.

⁵¹ Cfr. *ibidem*.

⁵² Cfr. *ibidem*, p. 836.

⁵³ Cfr. *ibidem*.

⁵⁴ Cfr. *ibidem*, p. 835.

⁵⁵ Cfr. *ibidem*.

⁵⁶ Cfr. *ibidem*, p. 837.

portò le Conferenze Episcopali delle varie nazioni a chiedere alla Santa Sede di poter prevedere diaconi permanenti nelle loro competenze territoriali. I primi diaconi, dopo otto anni di preparazione, furono ordinati a Colonia il 28 aprile 1968 da Mons. A. Frotz, Vescovo Ausiliare del Cardinale J. Frings⁵⁷.

2. COSTITUZIONE APOSTOLICA *PONTIFICALIS ROMANI RECOGNITIO*

Dopo il Concilio Vaticano II si provvide alla revisione del rito di ordinazione diaconale. Il nuovo Pontificale, fu promulgato da Paolo VI il 18 giugno 1968 con il documento *Pontificalis Romani*⁵⁸. L'obiettivo di tale Costituzione Apostolica era di tipo liturgico, e nei testi liturgici che essa promulgò si possono trovare importanti elementi utili alla presente problematica. Nel testo dell'*admonitio*, che il Vescovo ordinante può pronunciare prima del rito di ordinazione, confluiscono numerosissime citazioni di testi neo-testamentari e di documenti conciliari, e appare con chiarezza che il ministero del diacono è presentato come servo nella modalità della triplice diaconia della Parola, della mensa eucaristica e della carità⁵⁹ da vivere con la stessa disponibilità che Cristo ha avuto nel servire i fratelli:

Spiritus Sancti dono roborati, Episcopo eiusque presbyterio adiumentum praestabunt, in ministerio verbi, altaris et caritatis, omnium servos se

⁵⁷ Cfr. E. Petrolino, *Il Concilio Vaticano II e il diaconato. La Chiesa mistero di comunione e servizio*, op. cit., p. 36; G. Caprile, *Il diaconato permanente*, La Civiltà Cattolica 121 (1970), pp. 164–179.

⁵⁸ Cfr. Paolo VI, Costituzione Apostolica *Pontificalis Romani recognitio*, 18.06.1968, AAS 60 (1968), 369–373. Per una lettura della riforma liturgica generale nei riti di ordinazione si veda: J. Lécuyer, *Remarques sur les prières d'ordination*, in: *Liturgia opera divina e umana. Studi sulla riforma liturgica*, a cura di R. Kaczynski, G. Pasqualletti, Roma 1982, pp. 453–462; G. Ferraro, *Le preghiere di ordinazione al diaconato, al presbiterato e all'episcopato*, Napoli 1977, pp. 25–82.

⁵⁹ A tal proposito si veda: J. M. Bernal, *La identidad del ministerio sacerdotal desde los rituales de ordinacion. Balance histórico*, Phase 21 (1980), pp. 203–222; W. J. Grisbrooke, *Les réformes récentes des rites d'ordination dans les Eglises*, La Maison-Dieu 34 (1979), pp. 7–30.

exhibentes. Altaris ministri effecti, Evangelium nuntiabunt, sacrificium apparabunt, Corpus et Sanguinem Domini fidelibus partientur⁶⁰.

Particolarmente interessante è l'inserimento nella preghiera consacratrice di un brano di nuova composizione, direttamente ispirato ad *At* 6, 1–6:

Sic in Ecclesiae tuae exordiis
Apostoli Filii tui, Spiritu Sancto auctore,
septem viros boni testimonii delegerunt,
qui eos in cotidiàno ministèrio adiuverunt,
ut ipsi orationi et praedicationi verbi
abundantius possent instare,
et electis illis viris
per orationem et manus impositionem
mensarum ministèrium commiserunt⁶¹.

Della preghiera consacratrice precedente alla revisione, permase il riferimento al servizio levitico del tempio, tuttavia il nuovo testo riformato, sottolinea, non solo l'aspetto liturgico, ma anche la premura del diacono verso i poveri e i deboli⁶².

Nel dialogo fra Vescovo e candidato, dopo l'accento alla necessità di avere umiltà e amore nell'esercizio del ministero, si rimanda al compito di annuncio del mistero della fede cui la consegna del Vangelo⁶³ direttamente fa riferimento:

Accipe Evangelium Christi,
cuius praeco effectus es;
et vide, ut quod légeris credas,

⁶⁰ *Pontificale Romanum* ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP VI promulgatum, *De Ordinatione Episcopi, Presbyteri et Diaconi*, Editio typica altera, Città del Vaticano 1990, n. 199, p. 105. Alla prima *editio typica* del Pontificale Romano "De ordinatione" in data 15 agosto 1968, subentrò la *editio typica altera* del 1990, i cui adattamenti non riguardano le parti indicate in questo articolo. Pertanto si fa riferimento all'*editio* attualmente utilizzata.

⁶¹ *Ibidem*, n. 207, p. 121.

⁶² Cfr. M. Cnudde, *L'ordination des diacres*, La Maison-Dieu 25 (1969), pp. 92–93.

⁶³ Cfr. *ibidem*, p. 94.

quod credideris dõceas,
quod docueris imiteris⁶⁴.

Il nuovo *Pontificale*, nel caso di un candidato non sposato, presenta il senso dell'obbligo del celibato come segno e impegno della dedizione pastorale e sorgente di fecondità spirituale, da accogliere nella prospettiva di una vita di totale dedizione a Cristo Signore per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini⁶⁵, per essere più liberi nel dedicarsi al servizio di Dio e nel dare la propria opera al servizio dei fratelli per farli tutti rinascere spiritualmente come figli di Dio⁶⁶.

Va notata la scelta, nel testo liturgico, di ricondurre il ministero diaconale alla triplice articolazione di Parola, culto, carità, anche se, rilevano gli autori, risulta una certa genericità nel commento teologico fatto dal nuovo rito; lo schema interpretativo della missione del diacono finisce per essere del tutto analogo a quello che viene utilizzato anche per il presbitero e il Vescovo e quindi incapace di delineare con sufficiente chiarezza la specificità del servizio diaconale. Sotto questo profilo, va aggiunto che la scelta di configurare come identico il rito di ordinazione nel caso di un diacono permanente come in quello di un diacono transeunte non risulta un incentivo alla chiarificazione di una eventuale specificità⁶⁷.

Ancora, secondo gli autori, l'indeterminatezza del nuovo Pontificale sulla specificità del ministero diaconale non è addebitabile prioritariamente ad una mentalità ancora arroccata alla prassi precedente, né a una eccessiva prudenza nel distaccarsi da testi venerandi per antichità, ma ad una non sufficiente chiarezza dottrinale⁶⁸, per cui, si rileva una riflessione teologica sul diaconato che è ancora ben lontana da una conclusione omogenea e convincente.

⁶⁴ *Pontificale Romanum*, n. 210, p. 125.

⁶⁵ Cfr. *ibidem*, n. 199, p. 108.

⁶⁶ Cfr. *ibidem*. A tale riguardo cfr. M. Cnudde, *L'ordination des diacres*, art. cit., p. 93; J. Rigal, *Ministères dans l'Eglise. Aujourd'hui et demain*, Paris 1980, pp. 54–59.

⁶⁷ Cfr. E. J. Lengeling, *Der Diakon in den neuen liturgischen Büchern*, Freiburg–Basel–Wien 1980, pp. 34–37.

⁶⁸ Cfr. *id.*, *Teologia del Sacramento dell'Ordine nei testi del nuovo rito*, Rivista Liturgica 56 (1969), pp. 51–52.

Secondo l'analisi che anche gli studiosi di liturgia operano dei testi, essi rilevano che, nonostante la riforma dei riti, nel quadro teologico globale relativo al diaconato rimangono irrisolti non pochi problemi.

3. IL MOTU PROPRIO *AD PASCENDUM*

Con il Motu proprio *Ad pascendum*, del 15 agosto 1972⁶⁹, contestualmente al Motu proprio *Ministeria quaedam*⁷⁰, papa Paolo VI provvide

⁶⁹ Cfr. Paolo VI, Motu proprio *Ad pascendum*, 15.08.1972, AAS 64 (1972), 534-549.

⁷⁰ Cfr. id., Motu proprio *Ministeria quaedam*, 15.08.1972, AAS 64 (1972), 529-534. Lo studio dei ministeri laicali potrebbe partire dalla documentazione più antica e conduce ad un quadro complessivo di non facile lettura. Tuttavia si riconosce che nella Chiesa antica vi era un criterio tipicamente pastorale nella strutturazione ministeriale: a nuovi bisogni, legati soprattutto alle dimensioni crescenti della comunità cristiana e al suo diffondersi anche al di là dei centri urbani, dovevano corrispondere ministeri specifici (cfr. C. Tammaro, *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa*, Periodica 94 [2005], pp. 173-209). I compiti del lettore, del suddiacono, dell'accollito (e dello stesso diacono) non erano quasi mai limitati alla liturgia, ma si affiancavano spesso a funzioni caritative e catechistiche. Successivamente maggiore importanza accrebbe attorno alla dimensione liturgica dei diversi ministeri. Progressivamente questa impostazione lasciò il posto ad una maggiore rilevanza data al piano liturgico-celebrativo. La documentazione fornita da *Statuta Ecclesiae Antiqua*, c. 58, in *Concilia Africae a. 345-525*, a cura di Ch. Munier, *Corpus Christianorum Series Latina* (CCSL 149), Turnhout 1974, p. 176. Con i libri liturgici del secolo X si ebbe la codificazione della struttura che giunse fino alla riforma di Paolo VI; in particolare, i gradi di ostiario, lettore, esorcista, accolito, suddiacono costituivano i cinque «ordini minori». La situazione di crisi risultava apertamente riconosciuta nei dibattiti che accompagnarono i lavori del Concilio di Trento. Nella fase preparatoria si registrò che l'intento del Concilio tridentino mirava a difendersi dalla «derisione» che gli «eretici» manifestavano nei confronti degli ordini minori ridotti oramai a dei *nuda nomina*; la riflessione ebbe il pregio di individuare alcuni punti nodali per una coraggiosa opera di riforma. Venne infatti proposto di ripensare alla funzione dei singoli ordini senza ridurne l'ambito alla sfera liturgica; si auspicava inoltre un esercizio effettivo del servizio conferito da parte di coloro che erano incamminati al sacerdozio e si prospettava la possibilità del conferimento degli ordini anche ai laici, sposati o no. Alla bontà dei progetti e delle discussioni preparatorie non corrispose però una reale azione innovatrice (cfr. A. Duval, *L'Ordre au Concile du Trente*, Paris 1957, pp. 308-314). La riforma operata da Paolo VI si ebbe attraverso il Motu proprio *Ministeria quaedam* del 1972, che cambiava, anzitutto, il nome di queste funzioni da «ordini» a «ministeri».

a stabilire alcune norme relative all'Ordine sacro del diaconato, con il proposito di far conoscere ai candidati a questo ordine quali ministeri dovevano esercitare prima della ordinazione e la modalità e il tempo dell'assunzione degli obblighi del celibato e della preghiera liturgica. Pertanto si stabilivano i ministeri del lettorato e dell'accollato e il rito di ammissione, di nuova introduzione, che di fatti, sostituiva la prima tonsura mentre veniva soppresso il suddiaconato.

In particolare il documento è diviso in due parti: la prima che contiene un *excursus* storico, che parte dalla Sacra Scrittura fino ad arrivare ai documenti del Concilio Vaticano II, con particolare attenzione agli antichi scrittori della Chiesa. Esso parla della presenza del diaconato nella Chiesa; e una seconda parte, preceduta da alcuni capoversi di forma parenetica, e formata da dieci numeri, nei quali vengono delineate delle disposizioni.

In tale documento, il diaconato viene presentato come Ordine intermedio tra i gradi superiori della Gerarchia ecclesiastica ed il resto del popolo di Dio, ripristinato perché fosse in qualche modo interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane, animatore del servizio, ossia della diaconia della Chiesa presso le comunità cristiane locali, segno e Sacramento dello stesso Cristo Signore, che venne per servire:

Concilium denique Vaticanum II optatis et precibus suffragatum est, ut Diaconatus permanens, ubi id animarum bono conduceret, instauraretur veluti medius ordo inter superiores ecclesiasticae hierarchiae gradus et reliquum populum Dei, quasi interpret necessitatum ac votorum christianarum communitatum, instimulator famulatus seu *diaconiae* Ecclesiae apud locales christianas communitates, signum vel sacramentum ipsius Christi Domini, qui *non venit ministrari, sed ministrare*⁷¹.

e la qualifica della celebrazione che da “ordinazione” a “istituzione” e ne dichiarava il carattere propriamente laicale; ne risultò di riflesso affermata la non sacramentalità del rito che li istituiva ed era detto con chiarezza che questi ministeri non dovevano essere configurati come tappe verso le ordinazioni sacre (cfr. F. Brovelli, *Ordine e ministeri*, in: *I. Sacramenti. Teologia e storia della celebrazione*, a cura di A. Nocent – I. Scicolone – F. Brovelli – A.J. Chupungco, Genova–Milano 2012, pp. 295–296). Per una indagine sui ministeri nella Chiesa delle origini si veda: C. Perrot, *Ministri e ministeri. Indagine nelle comunità cristiane del Nuovo Testamento*, Cinisello Balsamo (MI) 2002, pp. 23–37.

⁷¹ *Ad pascendum*, p. 536.

Nella introduzione riecheggia il ruolo del diacono come occhio del Vescovo, così come presente nei tempi antichi, a cui lo stesso documento fa riferimento⁷², ma può suscitare anche l'idea di una sorta di distacco e di lontananza (e di scarsa accessibilità) dei gradi superiori della Gerarchia rispetto al resto del popolo di Dio. Questa fisionomia appare, inoltre, più confacente al ruolo liturgico esercitato dal diacono nelle Chiese orientali, nell'ambito delle liturgie bizantine, nel corso delle quali entra ed esce continuamente dal santuario, quasi intermediario tra il popolo e il sacerdote celebrante che tra loro sono separati dall'iconostasi, più che al ruolo liturgico e alla prassi pastorale del diacono nella Chiesa latina⁷³. Il ministero diaconale appare plasmato sul ministero di Cristo Servo, sottolineandone la natura sacramentale e di "ripresentazione". Nel documento si fa riferimento anche al diaconato transeunte, assunto come passaggio verso il sacerdozio e visto come tempo di prova, volto a fornire quella esperienza di vita, in cui viene provata la maturità e l'attitudine al ministero sacerdotale⁷⁴. Inoltre in modo chiaro si stabilisce che l'ingresso nello stato clericale è differito fino al diaconato; non aveva più luogo il rito della prima tonsura, per il quale in precedenza il laico diventava cleric⁷⁵. Veniva, tuttavia, introdotto un nuovo rito, grazie al quale colui che aspirava al diaconato o al presbiterato poteva manifestare pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l'Ordine sacro e la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglieva e lo chiamava perché si potesse preparare a ricevere l'Ordine sacro e quindi essere così regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato:

Cum vero ingressus in staturo clericalem ad Diaconatum differatur, non amplius habetur ritus primae tonsurae, quo laicus fiebat clericus. Attamen novus ritus inducitur, quo is, qui ad Diaconatum vel Presbyteratum adspirat, publice manifestat suam voluntatem se Deo et Ecclesiae offerendi,

⁷² Cfr. *ibidem*, p. 535.

⁷³ Cfr. A. Miralles, *Lo Status Quaestionis della teologia del diaconato permanente*, *Seminarium* 37 (1997), pp. 726-739.

⁷⁴ Cfr. *Ad pascendum*, p. 537.

⁷⁵ A tal riguardo si veda: E. Zanetti, *La nozione di "laico" nel dibattito preconciliare: alle radici di una svolta significativa e problematica*, Roma 1998, p. 38.

ut sacrum Ordinem exercent; Ecclesia vero, hanc oblationem accipiens, eum eligit et vocat, ut ad sacrum ordinem recipiendum se praeparet, et hac ratione inter candidatos ad Diaconatum et Presbyteratum rite cooptetur⁷⁶.

I diaconi, candidati al sacerdozio, sono evidentemente tenuti all'obbligo del celibato ed inoltre all'obbligo di celebrare per intero la Liturgia delle Ore, a differenza dei diaconi permanenti che vi sono considerati tenuti nella più precisa misura da determinarsi ad opera delle Conferenze Episcopali⁷⁷.

Si parla innanzitutto del rito di ammissione tra i candidati all'Ordine del diaconato e del presbiterato. Tale ammissione, si disponeva che doveva essere preceduta da una libera domanda dell'aspirante, di propria mano compilata e sottoscritta, e l'accettazione per iscritto da parte del competente superiore ecclesiastico, in virtù della quale si compie la scelta della Chiesa. Non erano tenuti a questo rito i professi delle religioni clericali, i quali si preparavano al sacerdozio. Per superiore competente per questa accettazione si intendeva l'Ordinario, ovvero il Vescovo e, negli istituti clericali, il Superiore Maggiore⁷⁸. Potevano essere accettati coloro che dimostravano i segni di vera vocazione ovvero, di buoni costumi ed immuni da difetti psichici e fisici, che avessero dato segno di dedicare la propria vita al servizio della Chiesa per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Per quanto riguarda quelli che aspiravano al diaconato transitorio si richiedeva il compimento del ventesimo anno di età, e che avessero iniziato il corso degli studi teologici. In forza dell'accettazione, il candidato era tenuto ad aver cura speciale della sua vocazione e a svilupparla; acquistava il diritto di avere i necessari sussidi spirituali, per poter coltivare la sua vocazione ed uniformarsi alla volontà di Dio, senza frapporre alcuna condizione⁷⁹. Il rito di ammissione tra i candidati all'Ordine, come è stato già rilevato, supplisce il rito della prima tonsura, che era così soppresso. Tale rito non introduce però nello stato clericale, cosa che avveniva con la prima tonsura; il candidato rimane

⁷⁶ *Ad pascendum*, pp. 537–538.

⁷⁷ Cfr. R. Coronelli, *Identità e specificità del ministero diaconale*, Quaderni della Mendola 19 (2011), pp. 132–133.

⁷⁸ Cfr. *Ad pascendum*, p. 538.

⁷⁹ Cfr. *Ad pascendum*, pp. 537–538.

laico, poiché l'ingresso nello stato clericale avviene con l'Ordinazione diaconale.

Si provvedeva a riformare la questione degli "ordini minori", per cui i candidati al diaconato, sia permanente che transitorio, ed i candidati al sacerdozio dovevano ricevere i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell'altare⁸⁰. Per i medesimi candidati la dispensa dal ricevere i ministeri era riservata alla Santa Sede⁸¹. I riti liturgici, previsti per l'ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, e i ministeri sopra ricordati⁸², dovevano essere compiuti dall'Ordinario dell'aspirante, ovvero dal Vescovo Diocesano e, negli istituti

⁸⁰ Per ministeri si intendono i carismi che si traducono in servizi stabili, da esercitare nella Chiesa e dalla Chiesa per tutta l'umanità. Considerato il ruolo assunto storicamente nella Chiesa dal Sacramento dell'Ordine si è affermata la distinzione fra ministeri gerarchici e ministeri laici. Questi ultimi a loro volta possono distinguersi in "ministeri istituiti" e "non istituiti". Sono istituiti i ministeri che l'autorità suprema ha ufficialmente costituito per tutta la Chiesa o per alcune regioni su richieste delle rispettive Conferenze Episcopali e conferiti attraverso un rito liturgico e con un mandato dell'autorità ecclesiastica competente; i ministeri non istituiti sono quelli assegnati dall'autorità senza un rito liturgico o semplicemente assunti ed esercitati dai fedeli. A tal proposito si veda: A. Longhitano, *Stati e funzioni del Popolo di Dio*, in: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura di Autori Vari, Roma 2001, vol. II, pp. 71-76; A. Faivre, *Naissance d'une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clerical in Théologie historique*, Paris 1977, pp. 17-20. Per una indagine sui ministeri nella Chiesa delle origini si veda: C. Perrot, *Ministri e ministeri. Indagine nelle comunità cristiane del Nuovo Testamento*, op. cit., pp. 23-37.

⁸¹ Cfr. *Ad pascendum*, p. 538.

⁸² Nella determinazione dei compiti dell'accolito e del lettore, in *Ministeria quaedam* viene riferito al lettore la proclamazione della Parola di Dio, la catechesi e una responsabile presa a carico del «servizio della Parola»; all'accolito si riconosce il servizio all'altare e una presenza tra i deboli e gli infermi. Inoltre in *Ministeria quaedam*, si dispone di affidare alle diverse Conferenze Episcopali la possibilità e l'impegno di istituire ulteriori ministeri che siano rispondenti alle reali necessità della Chiesa. A tale riguardo si veda: F. Brovelli, *Ordine e ministeri*, op. cit., pp. 274-279; W. Ruspi, *I ministeri istituiti nella interpretazione di alcune Chiese locali*, Rivista liturgica 63 (1976), pp. 629-640; S. Dianich, *Per una teologia del servizio*, Rivista di pastorale liturgica 5 (2015), pp. 15-19; G. A. Corvasce, *I Ministeri laicali nella vita e nella missione della Chiesa. Tra carisma e aspetti canonistici*, in: *Quale nuovo umanesimo in Gesù Cristo?*, a cura di P. Farina, Barletta (BT) 2016, pp. 131-138.

clericali dal Superiore Maggiore⁸³. Si sottolineava che bisognava rispettare gli interstizi, stabiliti dalla Santa Sede o dalle Conferenze Episcopali, tra il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accollato. Nonché tra l'accollato e il diaconato, che dovevano comunque avvenire durante il corso teologico⁸⁴. I candidati al diaconato, prima dell'ordinazione, dovevano consegnare all'Ordinario una dichiarazione di propria mano compilata e sottoscritta, nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l'Ordine sacro⁸⁵. Si specificava il celibato che veniva assunto come obbligo per i candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al diaconato:

Consecratio propria caelibatus, propter Regnum caelorum servati, huiusque obligatio pro candidatas ad Sacerdotium et pro candidatas non uxoris ad Diaconatum reapse conectuntur cum Diaconatu⁸⁶.

Si specificava inoltre che il celibato, assunto in tal modo, costituiva impedimento dirimente a contrarre le nozze. Per cui anche i diaconi coniugati, nel caso in cui avessero perduto la moglie, erano inabili a contrarre un nuovo matrimonio:

Publica ipsius sacri caelibatus assumptio coram Deo et Ecclesia etiam a religiosas celebranda est speciali ritu, qui ordinationem diaconalem praecedat. Caelibatus hoc modo assumptus impedimentum dirimens est ad nuptias ineundas⁸⁷.

Si stabiliva inoltre, che i diaconi chiamati al sacerdozio non dovevano essere ordinati se non avevano prima completato il corso degli studi, quale è definito dalle prescrizioni della Santa Sede⁸⁸. Per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, si dava compito alle Conferenze Episcopali di emanare, in

⁸³ Cfr. *Ad pascendum*, n. 3, p. 538.

⁸⁴ Cfr. *ibidem*, n. 4, p. 538.

⁸⁵ Cfr. *ibidem*, n. 5, p. 539.

⁸⁶ *Ibidem*, n. 6, p. 538.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ Cfr. *ibidem*, n. 7, p. 540.

base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e quindi sottoporle per l'approvazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁸⁹.

CONCLUSIONE

La lettura dei soprammenzionati documenti di Paolo VI riguardanti del diaconato permanente ripristinato dal Concilio Vaticano II, permette di fare alcune considerazioni circa la sua nuova presenza nella vita della Chiesa latina. Innanzitutto emerge la volontà di mettere in risalto il diaconato come grado dell'Ordine e che potesse, così come avveniva nei primi secoli della Chiesa, avere una sua connotazione propria a differenza di quanto avvenuto in epoche più recenti dove esso era considerato uno dei "gradini" di accesso al sacerdozio. Tale connotazione poneva le basi sull'esperienza e la riflessione avvenuta negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, quando si sviluppò una comprensione nuova del diaconato inteso nel senso di servizio da prestare alla comunità. Il Pontefice riprende anche i compiti dei diaconi, già menzionati nel Magistero conciliare, apportando, però qualche innovazione. Aggiunge, ad esempio, tra le loro funzioni la guida di comunità disperse. Inoltre, il Papa indica direttive circa la formazione iniziale dei candidati "giovani" o "adulti", introduce alcune norme disciplinari riguardanti l'ammissione tra i candidati al diaconato, rileva l'importanza della formazione permanente dei diaconi, definisce il legame vescovo-diacono, nel caso di un candidato non sposato, presenta il senso dell'obbligo del celibato come segno e impegno della dedizione pastorale e sorgente di fecondità spirituale. Infine, raccomanda come mezzi per l'approfondimento della vita spirituale dei diaconi la partecipazione quotidiana alla Santa Messa, la frequenza del sacramento della penitenza e la filiale devozione a Maria. Le altre restanti questioni sul ripristino del diaconato vengono delegate dal Paolo VI alle Conferenze Episcopali dei vari Paesi.

⁸⁹ Cfr. *ibidem*.

BIBLIOGRAFIA

- Bernal J. M., *La identidad del ministerio sacerdotal desde los rituales de ordinacion. Bilance històrico*, Phase 21 (1980), pp. 203–222.
- Bourgeois D., *La pastorale della Chiesa*, Milano 2001.
- Brovelli F., *Ordine e ministeri*, in: *I. Sacramenti. Teologia e storia della celebrazione*, a cura di A. Nocent – I. Scicolone – F. Brovelli – A.J. Chupungco, Genova–Milano 2012, pp. 290–322.
- Caprile G., *Il diaconato permanente*, La Civiltà Cattolica 121 (1970), pp. 164–179.
- Cnudde M., *L'ordination des diacres*, La Maison-Dieu 25 (1969), pp. 92–101.
- Concilio Vaticano II, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes divinitas*, 7.12.1965, AAS 58 (1966), 948–990.
- Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lettera circolare ai Rev.mi Rappresentanti Pontifici *Come è a conoscenza* sulla formazione dei candidati al diaconato permanente, Prot. N. 137/69, 16.07.1969, *Enchiridion Vaticanum* 3 (1968–1973), pp. 834–837.
- Coronelli R., *Identità e specificità del ministero diaconale*, Quaderni della Mendola 19 (2011), pp. 119–156.
- Corvasce G.A., *I Ministeri laicali nella vita e nella missione della Chiesa. Tra carisma e aspetti canonistici*, in: *Quale nuovo umanesimo in Gesù Cristo?*, a cura di P. Farina, Barletta (BT) 2016, pp. 131–138.
- Dianich S., *Per una teologia del servizio*, Rivista di pastorale liturgica 5 (2015), pp. 15–19.
- Duval A., *L'Ordre au Concile du Trente*, Paris 1957.
- Faivre A., *Naissance d'une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clerical in Théologie historique*, Paris 1977.
- Ferraro G., *Le preghiere di ordinazione al diaconato, al presbiterato e all'episcopato*, Napoli 1977.
- Giacchi O., *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968.
- Grisbrooke W.J., *Les réformes récentes des rites d'ordination dans les Eglises*, La Maison-Dieu 34 (1979), pp. 7–30.
- Lécuyer J., *Remarques sur les prières d'ordination*, in: *Liturgia opera divina e umana. Studi sulla riforma liturgica*, a cura di R. Kaczynski, G. Pasqualetti, Roma 1982, pp. 453–462.
- Lengeling E.J., *Der Diakon in den neuen liturgischen Büchern*, Freiburg–Basel–Wien 1980.
- Lengeling E.J., *Teologia del Sacramento dell'Ordine nei testi del nuovo rito*, Rivista liturgica 56 (1969), pp. 51–52.
- Longhitano A., *Stati e funzioni del Popolo di Dio*, in: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura di Autori Vari, vol. II, Roma 2001, pp. 68–76.
- Mans Puigarnau J., *El consentimiento matrimonial*, Barcellona 1956.
- Miragoli E., *Il consiglio pastorale diocesano secondo il Concilio e la sua attuazione nelle diocesi lombarde*, Roma 2000.

- Miralles A., *Lo Status Quaestionis della teologia del diaconato permanente*, Seminarium 37 (1997), pp. 726–739.
- Paolo VI, *Allocuzione nell'udienza concessa ai partecipanti al Congresso sul Diaconato*, 25 ottobre 1965, *Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa*, a cura di E. Petrolino, Città del Vaticano 2009, pp. 147–148.
- Paolo VI, *Allocuzione ai componenti della Commissione di studio per il diaconato permanente*, 24 febbraio 1967, *Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa*, a cura di E. Petrolino, Città del Vaticano 2009, pp. 148–150.
- Paolo VI, *Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem*, 18.06.1967, AAS 59 (1967), 697–704.
- Paolo VI, *Costituzione Apostolica Pontificalis Romani recognitio*, 18.06.1968, AAS 60 (1968), 369–373.
- Paolo VI, *Motu proprio Ministeria quaedam*, 15.08.1972, AAS 64 (1972), 529–534.
- Paolo VI, *Motu proprio Ad pascendum*, 15.08.1972, AAS 64 (1972), 534–549.
- Perrot C., *Ministri e ministeri. Indagine nelle comunità cristiane del Nuovo Testamento*, Cinisello Balsamo (MI) 2002.
- Petrolino E., *Il Concilio Vaticano II e il diaconato. La Chiesa mistero di comunione e servizio*, Città del Vaticano 2013.
- Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP VI promulgatum, De Ordinatione Episcopi, Presbyteri et Diaconi*, Editio typica altera, Città del Vaticano 1990.
- Rigal J., *Ministères dans l'Eglise. Aujourd'hui et demain*, Paris 1980.
- Ruspi W., *I ministeri istituiti nella interpretazione di alcune Chiese locali*, Rivista liturgica 63 (1976), pp. 629–640.
- Selejdak R., *Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum permanentium»*, Warszawa 2010.
- Stancati S.T., *Ecclesiologia biblica e dogmatica: lezioni universitarie*, Bologna 2008.
- Statuta Ecclesiae Antiqua*, in: *Concilia Africae a. 345–525*, a cura di Ch. Munier, *Corpus Christianorum Series Latina* (CCSL 149), Turnhout 1974.
- Tammaro C., *Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa*, Periodica 94 (2005), pp. 173–209.
- Zanetti E., *La nozione di "laico" nel dibattito preconciliare: alle radici di una svolta significativa e problematica*, Roma 1998.